

A tutti i Consulenti del Lavoro ed Uffici Paghe

Protocollo Numero 64017 - Comunicazione n. 0295 del 12.12.2014

Versamento Obbligatorio di un importo mensile al Fondo di Previdenza complementare

I CCNL del settore Edile, rinnovati nel corso del 2014, prevedono, con decorrenza 1 gennaio 2015, il versamento, al Fondo Prevedi, di un contributo contrattuale, nella misura ivi prevista, a favore dei lavoratori soggetti ai medesimi contratti.

L'istituzione del citato contributo contrattuale è prevista nell'art. 92 del CCNL Edili Artigianato del 24.01.2014 come modificato ed integrato con accordo del 16.10.2014 e nell'art. 97 del CCNL Edili Industria del 01.07.2014.

I due CCNL sono scaricabili dal nostro sito www.cassaer.org nell'area "Comunicati", visionando le comunicazioni numero 283, 286 e 290.

Le "parti sociali" firmatarie dei due CCNL citati e del CCNL Edili Cooperazione (che dispone di un Fondo diverso dal Prevedi) hanno inoltre sottoscritto, il 18 novembre 2014, un Accordo Attuativo (allegato) delle disposizioni contenute nelle norme contrattuali sopra richiamate.

In conseguenza di quanto sopra, si vengono a creare due situazioni:

1. **Lavoratori già associati a Prevedi o Cooperlavoro, alla data del 31.12.2014** (per i quali non cambia nulla se non il fatto che dal periodo paghe di gennaio 2015 l'impresa verserà, tramite la Cassa edile, il contributo mensile previsto);
2. **Lavoratori non associati a Prevedi o Cooperlavoro, sempre alla data del 31.12.2014** (per i quali invece, si attiverà la registrazione nel libro soci del Fondo Pensione, con conseguente adesione, allo stesso, tramite il versamento mensile dell'impresa, in denuncia alla Cassa Edile).

Le specifiche operative per le Casse e le possibilità che si aprono ai dipendenti edili sono descritte, dettagliatamente, nella circolare del Prevedi (anch'essa allegata alla presente).

Per quanto attiene il caricamento mensile delle denunce alla Cassa Edile, **per quelle manuali stiamo predisponendo apposito spazio** mentre, **per quelle da file, le casi produttrici di software, dovranno fornire, in tempo utile** (31 gennaio 2015), **le modifiche necessarie per la costruzione del file** (ossia, per quanto ci riguarda, il modello XML Soldo, oppure il file modello MUT).

Cordiali saluti.

Il Direttore
Marco Degli Angel


Addì 18/11/2014 in Roma

tra

ANCE, ACI – PRODUZIONE E LAVORO, ANAEPa CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI,
FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

- facendo seguito a quanto previsto nel rinnovo dei CCNL edili-industria e CCNL edili-cooperative dell'1 luglio 2014 e nel rinnovo del CCNL edili-artigianato del 24 gennaio 2014 come integrato dal successivo Accordo del 16 ottobre 2014,
- premesso che le parti firmatarie dei contratti sopra citati si impegnano a definire le modalità di calcolo del contributo contrattuale ai fondi Prevedi e Cooperlavoro, ivi previsto, entro il 31 dicembre 2014,

si concorda quanto segue:

- per i lavoratori già associati al Fondo Prevedi o Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il *contributo contrattuale* di cui agli accordi sopra richiamati versato ai suddetti Fondi si somma alle altre fonti contributive già previste dalle rispettive Fonti Istitutive e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato;
- per i lavoratori non già associati al Fondo Prevedi o Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il versamento del *contributo contrattuale* sopra citato determina l'iscrizione ai suddetti Fondi ed è destinato al comparto di investimento scelto dagli Organi di Amministrazione degli stessi in base alle caratteristiche anagrafiche e alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati; ciascun lavoratore rimane libero di destinare ai Fondi suddetti versamenti contributivi ulteriori rispetto al *contributo contrattuale* sopra citato secondo le modalità e le regole già previste dalle Fonti istitutive dei due Fondi, ivi compresa l'attivazione della fonte contributiva ordinaria a carico del datore di lavoro;
- il *contributo contrattuale* ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro non è revocabile né sospensibile, ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore interessato è soggetto ai sopra richiamati CCNL di riferimento per i due Fondi pensione; il contributo contrattuale *maturando* non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse dai Fondi Prevedi e Cooperlavoro;
- la posizione individuale maturata presso i Fondi Prevedi o Cooperlavoro, comprensiva del contributo contrattuale *maturato e già versato* presso gli stessi, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall'iscrizione a Prevedi o a Cooperlavoro, ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
- ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute al Fondo Prevedi o Cooperlavoro secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative e operative vigenti presso i due Fondi pensione, a cui pertanto si rinvia integralmente; per il Fondo Prevedi si fa riferimento al protocollo di standard tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Casse Edili di cui all'Accordo del 15 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni;

- La contribuzione dovuta al Fondo Prevedi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile secondo le regole generali in essere presso il sistema della casse edili.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE




ACI - PRODUZIONE E LAVORO



ANAEPA-CONFARTIGIANATO



CNA COSTRUZIONI



FIAE CASARTIGIANI




CLAAI



FENEAL-UIL



FILCA-CISL



FILLEA-CGIL





Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

**Procedura relativa alla gestione delle *adesioni contrattuali* e delle *contribuzioni contrattuali* a Prevedi
ex art. 97 del CCNL edili-industria del 1 luglio 2014 e
ex art. 92 del CCNL edili-artigianato del 24 gennaio 2014 come modificato dall'Accordo del 16 ottobre 2014**

Premesse

Il CCNL edili-industria e il CCNL edili-artigianato rinnovati nel 2014 prevedono, con decorrenza 1 gennaio 2015, il versamento al Fondo Prevedi di un *contributo contrattuale*, nella misura ivi prevista, a favore dei lavoratori soggetti ai medesimi Contratti. L'istituzione del citato *contributo contrattuale* è prevista nell'art. 97 del CCNL Edili-industria sottoscritto il 1 luglio 2014 e nell'art. 92 del CCNL edili-artigianato sottoscritto il 24 gennaio 2014 come modificato e integrato con Accordo del 16 ottobre 2014 (allegato a) alla presente).

Le Parti Sociali firmatarie dei due CCNL citati hanno inoltre sottoscritto, il 18 novembre 2014, un Accordo attuativo delle disposizioni contenute nelle norme contrattuali sopra richiamate (allegato b) alla presente).

Per i lavoratori già associati a Prevedi alla data del 31/12/2014 (avendo già sottoscritto il modulo di adesione o per effetto del tacito conferimento di TFR al Fondo Pensione), tale contributo si somma alle fonti contributive ordinarie (1% a carico azienda, 1% a carico lavoratore e/o TFR maturando) ed è dovuto dal datore di lavoro per tutto il periodo di applicazione dei CCNL sopra richiamati, anche nel caso in cui il lavoratore sospenda il contributo dell'1% a proprio carico e quindi quello dell'1% a carico del datore di lavoro oppure trasferisca la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare oppure effettui la liquidazione totale della posizione individuale (per uscita dai CCNL sopra richiamati) e poi torni ad essere soggetto a tali Contratti. Per tali lavoratori (cioè quelli già associati a Prevedi al 31/12/2014) il versamento del *contributo contrattuale* di cui ai CCNL sopra richiamati non determina variazioni nei dati anagrafici e previdenziali registrati presso il Fondo Pensione (nessuna variazione di tipologia di adesione, percentuali contributive, comparto di investimento, ecc.).

Per i lavoratori non già associati a Prevedi alla data del 31/12/2014, il versamento del *contributo contrattuale*, dovuto ai sensi dei CCNL sopra richiamati, determina l'iscrizione degli stessi al Fondo Pensione (**iscrizione contrattuale**), senza ulteriori obblighi contributivi finché gli interessati non decidano, eventualmente, di attivare la contribuzione a proprio carico dell'1% e quindi quella dell'1% a carico del datore di lavoro e/o la fonte contributiva relativa al TFR maturando. Anche per gli *aderenti contrattuali* (cioè quelli associati a Prevedi per effetto del solo *contributo contrattuale*), il *contributo contrattuale* è dovuto dal datore di lavoro per tutto il periodo di applicazione dei CCNL sopra richiamati, anche nel caso in cui il lavoratore trasferisca la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare oppure effettui la liquidazione totale della posizione individuale per uscita dai CCNL sopra richiamati e poi torni ad essere soggetto a tali Contratti.

Registrazione dell'adesione contrattuale nel libro soci di Prevedi

A seguito dell'*adesione contrattuale* a Prevedi, i lavoratori interessati (cioè quelli che non erano ancora iscritti a Prevedi al 31/12/2014) vengono registrati nel libro soci del Fondo Pensione con la nuova tipologia di adesione denominata "**adesione contrattuale**". La registrazione dell'adesione contrattuale da parte di Prevedi si realizza nell'ambito del tradizionale modello organizzativo e operativo definito dalle Fonti Istitutive del Fondo fin dalla



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

costituzione dello stesso e depositato presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Tale modello prevede l'intermediazione delle Casse Edili con riferimento ai flussi informativi di adesione e ai flussi informativi e finanziari di contribuzione al Fondo medesimo, sulla base degli Standard tecnici, organizzativi e qualitativi di cui dell'Accordo del 15 gennaio 2003 nella versione tempo per tempo aggiornata. Le *adesioni contrattuali* e le *contribuzioni contrattuali* a Prevedi verranno quindi veicolate attraverso i consueti flussi di adesione e di contribuzione a Prevedi già consolidati e in uso dal 2003. Precisamente, l'*adesione contrattuale* verrà trasmessa dalle Casse Edili con il solito flusso informatico di adesione riportante i dati anagrafici degli interessati, e sarà classificata con tipologia di adesione X = "adesione contrattuale" (che quindi si aggiungerà, in corrispondenza del campo "tipo adesione", alle tipologie di adesione già attualmente esistenti: C = "esplicita con contribuzione completa", P = "parziale solo con TFR", L = "parziale senza TFR" e T = "adesione tacita"): si veda tracciato record del flusso di adesione in versione aggiornata, allegato c) alla presente.

La *contribuzione contrattuale* di cui ai CCNL sopra richiamati verrà invece trasmessa dalle Casse Edili con il solito flusso informatico di contribuzione e sarà riportata nell'ultimo campo del tracciato record di tale flusso (campo numerico attualmente non utilizzato), che verrà appunto dedicato al "*contributo contrattuale*" (si veda tracciato record del flusso di contribuzione in versione aggiornata, allegato d) alla presente). L'informazione relativa al *contributo contrattuale* sarà quindi gestita, nel tracciato di contribuzione, in modo autonomo e indipendente dalle altre fonti contributive in quanto dovrà fornire oggetto di specifica rendicontazione alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip).

I lavoratori iscritti a Prevedi per effetto dell'*adesione contrattuale* sono perfettamente equiparati ai lavoratori iscritti a Prevedi per effetto della sottoscrizione del tradizionale modulo di adesione o per effetto del tacito conferimento del TFR al Fondo Pensione: tali lavoratori esercitano, quindi, le medesime facoltà e diritti di tutti gli altri associati a Prevedi, ivi compreso l'esercizio del diritto di candidatura e di voto alle elezioni dell'Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione. L'introduzione dell'*adesione contrattuale* non comporterà, quindi, alcuna variazione nei processi gestionali attualmente esistenti.

La destinazione finanziaria del contributo contrattuale

Per i lavoratori già associati a Prevedi per effetto della sottoscrizione del modulo di adesione, il *contributo contrattuale* verrà, naturalmente, destinato al comparto di investimento scelto dagli stessi.

Per i lavoratori già associati a Prevedi per effetto del tacito conferimento del TFR, il *contributo contrattuale* verrà, naturalmente, destinato al comparto Sicurezza (che per legge accoglie il TFR tacitamente conferito a Prevedi) ovvero al Comparto Bilanciato, nel caso di variazione comparto dagli stessi effettuata dopo l'*adesione tacita* al Fondo Pensione.

Per gli *aderenti contrattuali*, le Parti Sociali firmatarie dei CCNL sopra richiamati hanno stabilito che la destinazione finanziaria iniziale del *contributo contrattuale* debba tenere conto delle loro caratteristiche anagrafiche e conseguenti esigenze previdenziali al momento dell'*adesione*, rimandando al Fondo l'adozione delle conseguenti misure



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

attuative. Il CdA del Fondo Pensione, sulla base di una esigenza teorica attesa di copertura previdenziale integrativa e di permanenza nel Fondo in vista del pensionamento, ha quindi deliberato la seguente destinazione finanziaria iniziale del contributo contrattuale:

- Iscritti contrattuali con età inferiore o uguale a 55 anni: comparto Bilanciato.
- Iscritti contrattuali con età superiore a 55 anni: comparto Sicurezza.

Tale scelta è stata effettuata tenendo conto che il comparto Bilanciato offre una maggiore redditività potenziale in un orizzonte di medio/lungo periodo (superiore a 5 anni) rispetto al comparto Sicurezza, a fronte, però, di una maggiore variabilità di risultato rispetto a quest'ultimo; il comparto Sicurezza, invece, espone ad una minore variabilità del risultato rispetto al comparto Bilanciato, a fronte, tuttavia, di minori opportunità di rendimento nel medio/lungo periodo (oltre 5 anni).

Gli iscritti al Fondo per effetto dell'*adesione contrattuale* potranno naturalmente modificare il comparto di investimento analogamente a tutti gli altri lavoratori associati, cioè dopo il decorso di almeno un anno dall'iscrizione a Prevedi, tramite l'apposita modulistica di richiesta di variazione comparto (switch). Tale limitazione temporale è stata mantenuta affinché la posizione individuale dell'aderente contrattuale risulti almeno minimamente alimentata prima della eventuale scelta di variazione del comparto. Nel caso in cui gli *iscritti contrattuali* trasformino la propria adesione in adesione esplicita (si veda paragrafo seguente), tramite sottoscrizione dell'apposito modulo, potranno contestualmente scegliere di variare il comparto di investimento anche prima del decorso dell'anno dall'*adesione contrattuale*.

La trasformazione dell'adesione contrattuale in adesione esplicita

Gli iscritti a Prevedi per effetto dell'*adesione contrattuale* sono naturalmente liberi di aggiungere al *contributo contrattuale* ulteriori contribuzioni, secondo le misure già attualmente previste dalle Fonti istitutive del Fondo. Potranno quindi attivare la contribuzione a proprio carico pari all'1% della retribuzione, attivando conseguentemente l'ulteriore 1% a carico del datore di lavoro, e/o destinare a Prevedi il proprio TFR maturando. L'esercizio di tali opzioni dovrà avvenire tramite sottoscrizione della *richiesta di adesione esplicita* al Fondo Prevedi, così da consentire la raccolta delle informazioni utili a gestire la posizione individuale e/o richieste dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (comparto di investimento, misure contributive, residenza e domicilio aggiornato, titolo di studio, ecc.): l'indicazione, sulla modulistica di adesione, di un comparto di investimento diverso da quello inizialmente attribuito con l'*adesione contrattuale*, comporterà l'effettuazione della conseguente variazione del comparto di investimento a cura del Fondo Pensione.

La scelta di incrementare esplicitamente la contribuzione al Fondo comporterà quindi la trasformazione della tipologia di adesione da *contrattuale* in *esplicita*. Tale trasformazione verrà eseguita a seguito dell'invio del consueto flusso di adesione da parte della Cassa Edile (con *tipologia di adesione* = "C", "P", "L") e della conseguente validazione dello stesso da parte del Fondo Pensione (come da consueta procedura in uso dal 2007) ovvero attraverso l'utilizzo dell'apposita funzionalità di adesione on line da parte dell'interessato, anch'essa soggetta a validazione da parte del Fondo Pensione.



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

La ricezione di contribuzioni ulteriori rispetto a quelle contrattuali sarà accettata solo per le tipologie di adesione diverse dall'adesione contrattuale (cioè per le adesioni esplicite e per le adesioni tacite, su cui si veda il prossimo paragrafo), allo scopo di prevenire errori di versamento da parte degli enti contribuenti (aziende e, conseguentemente, Casse Edili). Ciò per ridurre al massimo il fenomeno della richiesta di restituzione di contribuzioni erroneamente versate al Fondo, che risulta particolarmente oneroso in termini operativi e procedurali, in quanto richiede lo smobilizzo di importi già destinati a investimento con conseguente effetto economico di capital gain o capital loss.

La trasformazione dell'adesione contrattuale in adesione tacita (per tacito conferimento del TFR al Fondo Pensione)

Nel caso in cui un lavoratore, già iscritto al Fondo per effetto dell'*adesione contrattuale*, destini tacitamente a Prevedi il proprio TFR maturando dopo sei mesi dall'assunzione, il datore di lavoro effettuerà la conseguente segnalazione alla Cassa Edile e la Cassa Edile comunicherà l'adesione tacita a Prevedi attraverso il consueto flusso di adesione (con *tipologia di adesione* =T). Conseguentemente la Cassa Edile trasmetterà a Prevedi il flusso contributivo relativo al TFR tacitamente conferito al Fondo.

Il Fondo, per il tramite del service amm.vo Previnet, modificherà automaticamente l'adesione contrattuale in adesione tacita e, ove la posizione individuale dell'aderente contrattuale sia investita sul comparto Bilanciato, effettuerà una migrazione automatica della stessa sul comparto Sicurezza, per assicurare il rispetto dell'art. 8 comma 9 del D.Lgs. 252/05 (il tacito conferimento verrà quindi considerato, in tale fattispecie, alla stregua di una richiesta di variazione del comparto di investimento).

La ricezione di contribuzioni ulteriori rispetto a quelle contrattuali sarà accettata solo per le tipologie di adesione diverse dall'*adesione contrattuale* (cioè per le adesioni esplicite e per le adesioni tacite), allo scopo di prevenire errori di versamento da parte degli enti contribuenti (aziende e, conseguentemente, Casse Edili). Ciò per ridurre al massimo il fenomeno della richiesta di restituzione di contribuzioni erroneamente versate al Fondo, che risulta particolarmente oneroso in termini operativi e procedurali, in quanto richiede lo smobilizzo di importi già destinati a investimento con conseguente effetto economico di capital gain o capital loss.

Adesione contrattuale: il rapporto con le altre forme pensionistiche complementari (negoziali e non) e il trattamento della liquidazione totale e del trasferimento della posizione individuale

Il *contributo contrattuale* di cui al CCNL edili-industria e al CCNL edili-artigianato rinnovati nel 2014 è dovuto, a partire da gennaio 2015, dal momento dell'assunzione e per tutto il periodo in cui il lavoratore rimane soggetto a tali Contratti: come previsto dalle Parti Sociali, tale contributo è dovuto esclusivamente al Fondo Prevedi, con riferimento a tali Contratti collettivi di lavoro. Per effetto degli Accordi assunti dalle Parti Istitutive in attuazione dei CCNL sopra richiamati, infatti, il *contributo contrattuale* **maturando** (cioè quello che matura mese per mese) non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari aperte o chiuse, diverse da Prevedi. La *posizione individuale* **maturata** presso il Fondo Pensione (cioè quella accumulata presso il Fondo Pensione), comprensiva del contributo



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

contrattuale già versato al Fondo stesso, è invece portabile presso una forma pensionistica complementare diversa da Prevedi, eventualmente scelta dai lavoratori interessati, a condizione che siano decorsi almeno due dall'iscrizione a Prevedi (come previsto dalle disposizioni vigenti in materia). In questo modo il datore di lavoro e il sistema delle Casse Edili non dovranno interrogarsi sulla destinazione del contributo contrattuale maturando mese per mese a questa o a quella forma pensionistica complementare, avendo quest'ultimo come unica destinazione il Fondo Prevedi.

Anche dopo il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, il *contributo contrattuale* maturando di cui ai CCNL sopra richiamati è dunque dovuto a Prevedi: la posizione individuale conseguentemente maturata sarà portabile ad altra forma pensionistica complementare decorsi ulteriori due anni dal precedente trasferimento.

Ne deriva che:

- con il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare o con la liquidazione totale della posizione individuale si chiude, momentaneamente, il rapporto dell'iscritto con il Fondo Prevedi;
- tale rapporto tuttavia si riapre con il versamento del *contributo contrattuale* maturando al Fondo Prevedi, che, come sopra detto, è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore rimane soggetto al CCNL edili-industria o al CCNL edili-artigianato, anche dopo il trasferimento o la liquidazione totale della posizione individuale (quest'ultimo caso si verificherà, quindi, a seguito di nuova assunzione del lavoratore presso un'azienda che applichi uno dei CCNL citati).



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

L'ADESIONE CONTRATTUALE NEI PROCESSI PRODUTTIVI DEL FONDO PENSIONE – SINTESI DELLE ATTIVITÀ

Si riporta di seguito tabella sintetica dei processi produttivi interessati dall'*adesione contrattuale* al Fondo Prevedi.

Per esemplificare lo svolgimento dei processi, si assume come mese iniziale dell'analisi quello di gennaio 2015, in cui entra in vigore l'istituto dell'*adesione contrattuale* prevista nel CCNL edili-industria e nel CCNL edili-artigianato rinnovati nel 2014.

I mesi di gennaio e febbraio 2015 risentono quindi di tale innovativa introduzione. Dal mese di marzo 2015, invece, i processi produttivi sotto descritti assumono carattere di standard e sono utilizzabili come riferimento operativo per tutte le mensilità successive. Il processo riporta le attività svolte, in ciascun mese, da tutti i soggetti che interagiscono con il Fondo Pensione.

PROCESSI DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE				
Ord.	Riferimento temporale	Soggetto	Attività	Strumento
1	Gennaio 2015	Lavoratore	<i>Per aderire esplicitamente a Prevedi:</i> sottoscrive il modulo di adesione e ne consegna copia al proprio datore di lavoro e alla propria Cassa Edile di riferimento. <i>Per aderire tacitamente a Prevedi:</i> destina tacitamente a Prevedi il proprio TFR maturando a partire dal 7° mese (compreso) successivo all'assunzione (il che accade quando non sceglie di mantenerlo in azienda entro sei mesi dall'assunzione)	Modulo di adesione o tacito conferimento del TFR (silenzio assenso)
2	Gennaio 2015	Datore di lavoro	Calcola il contributo contrattuale per tutti i propri dipendenti e, per quelli iscritti a Prevedi con adesione esplicita (modulo di adesione) o tacita (conferimento tacito di TFR maturato dopo 6 mesi dall'assunzione), anche i contributi aggiuntivi ¹ dovuti al Fondo Pensione secondo la disciplina vigente.	Applicativo elaborazione busta paga
3	Gennaio 2015	Datore di lavoro	Comunica alla Cassa Edile il tacito conferimento a Prevedi del TFR maturando per i lavoratori che, entro sei mesi dall'assunzione, non abbiano optato per il mantenimento in azienda dello stesso	Protocollo di comunicazione per il datore di lavoro in uso presso ciascuna Cassa Edile
4	Febbraio 2015	Datore di lavoro	Dichiara e versa alla Cassa Edile il <i>contributo contrattuale</i> relativo a gennaio 2015 per tutti i propri dipendenti (anche quelli eventualmente iscritti a forme pensionistiche complementari diverse da Prevedi). Per gli iscritti a Prevedi con adesione esplicita (modulo di adesione) o tacita (conferimento tacito di TFR), dichiara e versa alla Cassa Edile anche i contributi aggiuntivi al contributo contrattuale relativi a gennaio 2015, dovuti in base alle Fonti istitutive del Fondo Pensione.	Denuncia contributiva mensile

¹ Si tratta del contributo a carico del lavoratore e del contributo a carico del datore di lavoro, entrambi pari all'1% della retribuzione lorda, e/o del contributo di fonte TFR.



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

PROCESSI DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE				
Ord.	Riferimento temporale	Soggetto	Attività	Strumento
5	Febbraio 2015 (entro il giorno 10)	Cassa Edile	Invia a Prevedi il flusso elettronico contenente le adesioni esplicite e tacite raccolte in gennaio 2015. Contestualmente trasmette al Fondo i moduli relativi alle adesioni esplicite raccolti in gennaio 2015.	Flusso informativo di adesione a Prevedi, tipo adesione = - C se adesione esplicita con contribuzione completa; - P se adesione solo con TFR; - L se adesione senza TFR (solo 1% retribuzione) - T se adesione tacita (cioè con tacito conferimento di TFR)
6	Febbraio 2015 entro il giorno successivo alla ricezione del flusso di adesione	Prevedi (tramite il service amm.vo Previnet)	Controlla il flusso elettronico contenente le adesioni e registra le nuove adesioni esplicite e tacite relative a gennaio 2015. Le adesioni tacite verranno registrate nel libro soci del Fondo Pensione in occasione del primo flusso contributivo di TFR maturando, che sostanzia, appunto, l'adesione tacita. Le adesioni esplicite sono invece soggette a validazione da parte del Fondo, prima della registrazione nel libro soci.	Controlli formali e sostanziali sui flussi informativi di adesione, come da standard tecnici tempo per tempo vigenti
7	Febbraio 2015 entro 3 giorni dalla ricezione del flusso e del modulo di adesione	Prevedi	Confronta le adesioni esplicite presenti nel flusso elettronico di adesione trasmesso dalle Casse Edili con i corrispondenti moduli cartacei firmati dagli interessati e corregge le eventuali anomalie. La fase di controllo e correzione termina con la validazione delle adesioni esplicite che vengono quindi registrate nel libro soci.	Processo di validazione delle adesioni esplicite da parte del Fondo
8	Marzo 2015 (entro il 10 del mese)	Cassa Edile	Invia a Prevedi il flusso elettronico contenente le adesioni esplicite e tacite raccolte nel mese di febbraio 2015 e le adesioni contrattuali contenute nella denuncia contributiva di gennaio 2015 ricevuta dalla Cassa Edile nel mese di febbraio 2015. Contestualmente trasmette al Fondo i moduli relativi alle adesioni esplicite raccolti nel mese di febbraio 2015.	Flusso informatico di adesione a Prevedi, <i>adesione contrattuale</i> indicata con nuovo tipo adesione = "X"
9	Marzo 2015 entro il giorno successivo alla ricezione del flusso di adesione	Prevedi (tramite il service amm.vo Previnet)	Controlla il flusso elettronico contenente le adesioni e registra le nuove adesioni esplicite e tacite relative al mese di febbraio 2015. Le adesioni tacite verranno registrate nel libro soci del Fondo Pensione in occasione del primo flusso contributivo di TFR maturando, che sostanzia, appunto, l'adesione tacita. Le adesioni esplicite sono invece soggette a validazione da parte del Fondo, prima della registrazione nel libro soci. Nel caso in cui le adesioni esplicite o tacite si riferiscano a lavoratori già iscritti al Fondo Pensione con <i>adesione contrattuale</i> , quest'ultima viene trasformata rispettivamente in adesione esplicita o tacita (variazione a libro	Controlli formali e sostanziali su flussi informativi di adesione, come da standard tecnici tempo per tempo vigenti



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

PROCESSI DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE				
Ord.	Riferimento temporale	Soggetto	Attività	Strumento
			soci ²). Terminate le attività di cui sopra vengono quindi registrate le <i>adesioni contrattuali</i> , ad eccezione di quelle relative a lavoratori che risultino già iscritti al Fondo Pensione tramite adesione esplicita o tacita.	
10	Marzo 2015 entro 3 giorni dalla ricezione del flusso e del modulo di adesione	Prevedi	Confronta le adesioni esplicite presenti nel flusso elettronico di adesione trasmesso dalle Casse Edili con i corrispondenti moduli cartacei firmati dagli interessati e corregge le eventuali anomalie. La fase di controllo e correzione termina con la validazione delle adesioni che vengono quindi registrate nel libro soci.	Processo di validazione delle adesioni esplicite da parte del Fondo
11	Marzo 2015 (prudenzialmente entro il giorno 20 del mese: il contributo infatti deve essere disponibile, visibile e maturo per valuta sul conto corrente di Prevedi entro il penultimo giorno lavorativo del mese).	Cassa Edile	Invia a Prevedi il flusso elettronico con le contribuzioni contrattuali e, per gli iscritti con adesione tacita o esplicita, con le altre contribuzioni dovute secondo la disciplina vigente	Flusso elettronico di contribuzione a Prevedi. La contribuzione contrattuale va riportata nell'ultimo record del flusso di contribuzione che assumerà la nuova denominazione = "imp. Contributo contrattuale"
12	Marzo 2015 entro il giorno successivo alla ricezione del flusso di contribuzione	Prevedi (tramite il service amm.vo Previnet)	Controlla il flusso elettronico relativo alla contribuzione evidenziando le eventuali anomalie e producendo l'ordine di bonifico con relativa causale di versamento, disponibile nell'area riservata alla cassa edile del sito web www.prevedi.it	Controlli formali e sostanziali su flussi informativi di contribuzione, come da standard tecnici tempo per tempo vigenti
13	Giorno successivo alla ricezione del flusso di contribuzione	Prevedi (tramite il service amm.vo Previnet)	Registra nel dbase le <i>contribuzioni contrattuali</i> per tutti gli iscritti (contrattuali, espliciti e taciti) e le altre contribuzioni relative agli iscritti espliciti e taciti. <u>Rifiuta le eventuali contribuzioni aggiuntive alla contribuzione contrattuale per gli iscritti contrattuali (cioè quegli iscritti che non abbiano trasformato l'adesione contrattuale in adesione esplicita o tacita tramite il modulo di adesione o tramite il tacito conferimento di TFR).</u>	Controlli sostanziali su flussi informativi di contribuzione
14	Marzo 2015 (contributi devono	Cassa	Effettua il bonifico relativo alle contribuzioni sul conto corrente di raccolta	Ordine di bonifico predefinito

² Quando l'adesione tacita insiste su una precedente adesione contrattuale, la posizione individuale, se investita sul comparto Bilanciato, viene portata al comparto Sicurezza, a cui saranno destinate tutte le contribuzioni successive fino a diversa decisione da parte dell'interessato (da esercitare tramite lo switch, su cui si veda la successiva tabella relativa alla variazione del comparto di investimento). Quando l'adesione esplicita insiste su una precedente adesione contrattuale, la posizione individuale, se investita in un comparto diverso da quello indicato nel modulo di adesione, viene portata su quest'ultimo, a cui saranno destinate tutte le contribuzioni successive fino a diversa decisione da parte dell'interessato (da esercitare tramite lo switch, su cui si veda la successiva tabella relativa alla variazione del comparto di investimento).



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

PROCESSI DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE				
Ord.	Riferimento temporale	Soggetto	Attività	Strumento
	essere visibili, disponibili e maturi per valuta sul conto di Prevedi entro il penultimo giorno lavorativo del mese)	Edile	del Fondo Pensione secondo l'importo e la causale riportate nell'ordine di bonifico disponibile nell'area riservata alla cassa edile del sito web www.prevedi.it	
15	Marzo 2015 (entro l'ultimo giorno lavorativo del mese)	Prevedi (tramite il service amm.vo Previnet)	Riconcilia le contribuzioni affluite sul conto di raccolta con quelle riportate nei flussi elettronici di contribuzione trasmessi dalle Casse Edili e predispone i movimenti finanziari per l'investimento delle stesse, secondo le regole impartite dal Fondo.	Sistema informativo di gestione delle posizioni individuali

DESTINAZIONE FINANZIARIA DELLE CONTRIBUZIONI				
Attività	Evento e/o scadenza temporale	Soggetto	Attività	Strumento
1	Valorizzazione mensile del patrimonio – ultimo giorno lavorativo di ogni mese	Prevedi (tramite il service amm.vo Previnet)	Le contribuzioni riconciliate nel corso del mese vengono destinate ad investimento nel seguente comparto: <ul style="list-style-type: none"> - in caso di adesione esplicita: nel comparto scelto dagli interessati tramite il modulo di adesione al Fondo. - in caso di adesione tacita (cioè realizzata tramite tacito conferimento del TFR): nel comparto Sicurezza; - in caso di adesione contrattuale: per gli iscritti contrattuali con età minore o uguale a 55 anni, nel comparto Bilanciato; per gli iscritti contrattuali con età superiore a 55 anni, nel comparto Sicurezza. 	Sistema di gestione delle posizioni individuali
2	Valorizzazione mensile del patrimonio – ultimo giorno lavorativo di ogni mese	Prevedi	Esegue i bonifici relativi all'investimento delle contribuzioni riconciliate e al disinvestimento delle posizioni da disinvestire, secondo le regole concordate con i gestori e con la banca depositaria.	Home banking

VARIAZIONE DEL COMPARTO DI INVESTIMENTO				
Attività	Evento e/o scadenza temporale	Soggetto	Attività	Strumento
1	Mese n	Lavoratore	Richiede la variazione del comparto di investimento, tramite l'apposito modulo predisposto dal Fondo Pensione: modulo di richiesta variazione comparto di investimento oppure modulo di richiesta adesione esplicita	Richiesta di variazione del comparto di investimento



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

			oppure tacito conferimento del TFR (se la posizione era investita sul comparto Bilanciato).	
2	Mese n (per le richieste pervenute al Fondo entro il 20 del mese n). Mese n+1 (per le richieste pervenute al Fondo dopo il 20 del mese n).	Fondo Pensione	Inserisce la richiesta di variazione del comparto di investimento nel sistema informativo di gestione delle posizioni individuali. Il sistema verifica che sia decorso almeno un anno dall'iscrizione al Fondo o dall'ultima richiesta di variazione comparto e rigetta le richieste che non soddisfano questa condizione a meno che non si tratti di prima richiesta di switch per adesioni tacite, per le quali non si applica tale limite temporale ³ .	Sistema informativo di gestione delle posizioni individuali
3	Mese n (per le richieste pervenute al Fondo entro il 20 del mese n). Mese n+1 (per le richieste pervenute al Fondo dopo il 20 del mese n).	Prevedi (tramite il service amm.vo Previnet)	Alla ricezione e validazione (da parte del Fondo) delle nuove richieste di adesione esplicita: per tutte quelle che insistono su una precedente adesione contrattuale: - modifica il tipo di adesione da contrattuale in esplicita; - se il comparto di investimento indicato sul modulo di adesione è diverso da quello su cui è investita la posizione dell'interessato: sposta la posizione individuale sul comparto indicato nel modulo di adesione. Alla ricezione delle nuove richieste di adesione tacita: per tutte quelle che insistono su una precedente adesione contrattuale: - modifica il tipo di adesione da contrattuale in tacita; - se il comparto di investimento su cui è investita la posizione dell'interessato è diverso dal comparto Sicurezza: sposta la posizione individuale sul comparto Sicurezza.	Sistema informativo di gestione delle posizioni individuali
4	Mese n (per le richieste pervenute al Fondo entro il 20 del mese n). Mese n+1 (per le richieste pervenute al Fondo dopo il 20 del mese n).	Prevedi (tramite il service amm.vo Previnet)	Valorizza tutte le variazioni del comparto di investimento di competenza del mese n	Sistema informativo di gestione delle posizioni individuali

³ L'assenza del limite temporale di un anno vale per la prima richiesta di variazione comparto per adesioni nate come tacite e per quelle che siano divenute tali a seguito di conversione da precedente adesione contrattuale.